

# INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 41 /2017

1 giugno 2017 – Prot.n. 201700574

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

## CONSIGLIO DI STATO

- SENTENZA 2217/2017

### PUBBLICITÀ PRESSO IL PUBBLICO DEI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2217 del 12 maggio u.s., nel respingere l'appello proposto dal Ministero della Salute avverso la pronuncia del TAR Lazio n. 7539/2016, **ha confermato la piena ammissibilità della pubblicità presso il pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) non appartenenti alla categoria dei medicinali di automedicazione (OTC).**

La controversia trae origine dall'interpretazione seguita dal Ministero della salute che, sulla base del combinato disposto dell'art. 8, co. 10, lett. c-bis), della L. n. 537/1993 e dell'art. 115 D.lgs. n. 219/2006, vietava la pubblicità presso il pubblico per i SOP, ammettendola

esclusivamente per i medicinali OTC.

Il Collegio, dopo aver effettuato una puntuale ricostruzione del quadro normativo vigente, ha evidenziato, invece, l'insussistenza di un espresso divieto in tal senso, dal momento che l'art. 88 della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, prevede il divieto di pubblicità esclusivamente per i farmaci "che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica" e di quelli "contenenti sostanze definite come psicotrope o stupefacenti ai sensi delle Convenzioni internazionali".



ORDINE DEI  
FARMACISTI  
DELLA  
PROVINCIA DI  
TREVISO

Via Cortese 8  
31100 TREVISO

Telefono 0422 544873

Fax 0422 412466

**E-Mail :**

[posta@ordinefarmacistitreviso.it](mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it)

**PEC:**

[ordinefarmacistitv@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it)

**Sito:**

[www.ordinefarmacistitreviso.it](http://www.ordinefarmacistitreviso.it)

Orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì

dalle 10.30 alle 16.00

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

Pertanto, una legislazione che introducesse in via generale, in assenza di specifiche necessità, divieti ulteriori, travalicando i limiti tracciati dal citato art. 88, si esporrebbe al rischio di incompatibilità comunitaria.

I Giudici hanno inoltre evidenziato che un eventuale diverso grado di pericolosità

per la salute tra i farmaci SOP e OTC potrebbe al più legittimare diverse cautele e prescrizioni in sede di autorizzazione alla pubblicità, ma non giustificare l'estensione di un divieto generalizzato che non trova fondamento nella disciplina europea.

La pronuncia in commento determina, quindi, un allineamento della normativa italiana a quella europea e comporta il definitivo superamento della tradizionale distinzione, basata sulla possibilità o meno di pubblicità presso il pubblico, tra medicinali OTC e SOP.

IL SEGRETARIO  
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE  
Maria Cama